NUOVE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE IN MATERIE DI ASSICURAZIONI PRIVATE E DI CONTRATTI VITALIZI

Art. 29

Prescrizione e decadenza dell'azione dello Stato

In caso di mancata o di infedele denunzia l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte e soprattasse previste dalla presente legge si prescrive con il decorso di dieci anni dal giorno in cui la denunzia avrebbe dovuto essere presentata o e' stata presentata la denunzia infedele. L'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte liquidate ma non versate e delle relative soprattasse si prescrive con il decorso di tre anni dal giorno in cui l'imposta, o la rata di imposta, avrebbe dovuto essere pagata. Col decorso di tre anni computabili dal giorno della avvenuta liquidazione definitiva della imposta, si prescrive l'azione dello Stato per la domanda di supplemento di imposta. L'azione dello Stato per la riscossione delle pene pecuniarie si prescrive con il decorso di cinque anni dal giorno della commessa trasgressione.

Versione in vigore dal 17 dicembre 1961, non più in vigore dal 22 febbraio 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove disposizioni tributarie in materie di assicurazioni private e di contratti vitalizi
Estremi	Legge 29 ottobre 1961, n. 1216
Titolo	VI — Della prescrizione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-disposizioni-tributarie-in-materie-di-assicurazioni-private-e/art-29-prescrizione-e-decadenza-dell-azione-dello-stato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it